

Art. 5.

Il 2 maggio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A03120

DECRETO 26 aprile 2018.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio

automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;


Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei



Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni re-

canti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;


Decretano:

Art. 1.

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ARABIA SAUDITA	2018	2017
3	ARGENTINA	2017	2016
4	AUSTRALIA	2018	2017
5	AUSTRIA	2017	2016
6	AZERBAIJAN	2018	2017
7	BELGIO	2017	2016
8	BONAIRE	2017	2016
9	BRASILE	2018	2017
10	BULGARIA	2017	2016
11	CANADA	2018	2017
12	CILE	2018	2017
13	CIPRO	2017	2016
14	COLOMBIA	2017	2016
15	COREA	2017	2016
16	CROAZIA	2017	2016
17	DANIMARCA	2017	2016
18	ESTONIA	2017	2016
19	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
20	FINLANDIA*	2017	2016
21	FRANCIA**	2017	2016
22	GERMANIA	2017	2016
23	GIAPPONE	2018	2017
24	GIBILTERRA	2017	2016
25	GRECIA	2017	2016
26	GROENLANDIA	2018	2017
27	GUERNSEY	2017	2016
28	HONG KONG	2018	2017
29	INDIA	2017	2016




30	INDONESIA	2018	2017
31	IRLANDA	2017	2016
32	ISLANDA	2017	2016
33	ISOLA DI MAN	2017	2016
34	ISOLE FAROE	2017	2016
35	ISRAELE	2018	2017
36	JERSEY	2017	2016
37	LETONIA	2017	2016
38	LIECHTENSTEIN	2017	2016
39	LITUANIA	2017	2016
40	LUSSEMBURGO	2017	2016
41	MALESIA	2018	2017
42	MALTA	2017	2016
43	MAURITIUS	2018	2017
44	MESSICO	2017	2016
45	MONACO	2018	2017
46	NORVEGIA	2017	2016
47	NUOVA ZELANDA	2018	2017
48	PAESI BASSI	2017	2016
49	PAKISTAN	2018	2017
50	POLONIA	2017	2016
51	PORTOGALLO***	2017	2016
52	REGNO UNITO	2017	2016
53	REPUBBLICA CECA	2017	2016
54	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
55	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
56	ROMANIA	2017	2016
57	SABA	2017	2016
58	SAN MARINO	2017	2016
59	SEYCHELLES	2017	2016
60	SINGAPORE	2018	2017
61	SINT EUSTATIUS	2017	2016
62	SLOVENIA	2017	2016
63	SPAGNA****	2017	2016
64	SUDAFRICA	2017	2016
65	SVEZIA	2017	2016
66	SVIZZERA	2018	2017
67	UNGHERIA	2017	2016
68	URUGUAY	2018	2017

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.




Art. 2.

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BULGARIA
20	CANADA
21	CILE
22	CIPRO
23	COLOMBIA
24	COREA
25	COSTA RICA
26	CROAZIA
27	CURAÇAO
28	DANIMARCA
29	EMIRATI ARABI UNITI
30	ESTONIA
31	FEDERAZIONE RUSSA
32	FINLANDIA
33	FRANCIA
34	GERMANIA
35	GHANA

36	GIAPPONE
37	GIBILTERRA
38	GRECIA
39	GRENADA
40	GROENLANDIA
41	GUERNSEY
42	HONG KONG
43	INDIA
44	INDONESIA
45	IRLANDA
46	ISLANDA
47	ISOLA DI MAN
48	ISOLE CAYMAN
49	ISOLE COOK
50	ISOLE FAROE
51	ISOLE MARSHALL
52	ISOLE TURKS E CAICOS
53	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
54	ISRAELE
55	JERSEY
56	KUWAIT
57	LETTONIA
58	LIBANO
59	LIECHTENSTEIN
60	LITUANIA
61	LUSSEMBURGO
62	MALESIA
63	MALTA
64	MAURITIUS
65	MESSICO
66	MONACO
67	MONSERRAT
68	NAURU
69	NIGERIA
70	NIUE
71	NORVEGIA
72	NUOVA ZELANDA
73	PAESI BASSI
74	PAKISTAN
75	PANAMA
76	POLONIA



77	PORTOGALLO
78	QATAR
79	REGNO UNITO
80	REPUBBLICA CECA
81	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
82	REPUBBLICA SLOVACCA
83	ROMANIA
84	SABA
85	SAINT KITTS E NEVIS
86	SAINT LUCIA
87	SAINT VINCENT E GRENADINES
88	SAMOA
89	SAN MARINO
90	SEYCHELLES
91	SINGAPORE
92	SINT EUSTATIUS
93	SINT MAARTEN
94	SLOVENIA
95	SPAGNA
96	SUDAFRICA
97	SVEZIA
98	SVIZZERA
99	TURCHIA
100	UNGHERIA
101	URUGUAY

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

*Il direttore generale delle
Finanze*
LAPECORELLA

*Il direttore dell'Agenzia
delle entrate*
RUFFINI

18A03146

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 aprile 2018.

Richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il comma 1, dell'art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. n. 31 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017) come modificato dall'art. 17-*quater*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2017), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2017), che dispone testualmente: «Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Per gli anni 2018 e 2019 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2 per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e di adeguamento antisismico di immobili pubblici e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2018 e di 30 milioni di euro per l'anno 2019.»;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: «I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare. A decorrere dal 2018:

a) la richiesta deve contenere le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico di immobili pubblici e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, in caso di contributo per la relativa progettazione;

b) ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità;

c) la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione»;

